



# COMUNE DI SESTA GODANO

Provincia Della Spezia

Piazza Marconi, 1 – 19020 Sesta Godano (Sp)

tel. 0187 891525 FAX 0187 870921 P.IVA 00130500119

**Copia**

## **Delibera N. 4 del 06-04-2023**

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica**

L'anno **duemilaventitre** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **18:30** in SESTA GODANO, nella sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito il Consiglio Comunale

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i sigg.ri:

TRAVERSONE MARCO	Sindaco	Presente
ROSSI SEVERINO	consigliere	Presente
DEMATTEI LUCIA	Consigliere	Presente
TOSI ANTONIO	Consigliere	Presente
RICCI ANNA MARIA	Consigliere	Presente
Rossi Angela	Consigliere	Presente
TREBBI DEBORAH	Consigliere	Assente
ANTOGNOLI CRISTIANO	Consigliere	Assente
GHIRARDI CLAUDIO	Consigliere	Assente
VASSALLI MARCO	Consigliere	Presente
BIAGGIOTTI IVANO	Consigliere	Assente

Totali assenti 4 e presenti 7

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **PAOLA FOLIGNANI**, il quale provvede alla redazione del presente atto.

Il Sig. **MARCO TRAVERSONE** assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **In prosecuzione di seduta**

### **SINDACO MARCO TRAVERSONE**

Cominciamo invece con quelle un po' più sostanziose anche se poi non abbiamo cambiato nulla e quindi punto 4: "Imposta municipale conferma aliquote e detrazione per l'esercizio 2023" stiamo parlando dell'IMU. Con piacere posso dire che da quando ci siamo insediati non abbiamo mai aumentato queste aliquote, son le stesse perchè in questi 9 anni riusciamo con estrema difficoltà a non aumentare le tasse . Ci fa piacere ma non è così scontato, adesso vado veloce perché magari ci sono un po' di punti di cui poi parlare e quindi non volevo dilungarmi; tenevo soltanto a precisare che nel confermare le aliquote vecchie avevamo deciso, all'inizio del nostro mandato , alcune esenzioni, cioè avevamo previsto delle agevolazioni per alcune categorie che sono le categorie C e D, ossia per quanto riguarda magazzini, garage, fienili che nei nostri comuni ce ne sono tanti, quelli non pagano il 10,6 ma pagano l'8,9 pagano un po' di meno. Ad esclusione di D4 e D5 ( stiamo parlando di banche, stiamo parlando degli uffici medici e via dicendo), i D quindi le attività che abbiamo qui sul territorio anche loro pagano l'8,9 anziché il 10,6 : questo perché a suo tempo avevamo considerato l'opportunità di dare una mano alle varie attività . E' chiaro che non si può esentare perché poi il bilancio va pareggiato . Quindi questa è una conferma degli ultimi anni; non so se ci sono degli interventi, consigliere Vassalli.

### **CONSIGLIERE MARCO VASSALLI**

La stessa cifra dell'anno scorso, uguale a come l'abbiamo trovata l'anno scorso, se si potesse diminuire sarei il primo a dire diminuiamo, però... Cioè, io dico va bene però con la speranza di poter diminuire

### **SINDACO MARCO TRAVERSONE**

E' una speranza che abbiamo tutti, però il problema è di chi sta sopra di noi e che continua a tagliare e noi per poter non aumentare le tasse dobbiamo tagliare a nostra volta, ma visto che non vogliamo tagliare dei servizi stiamo rosicchiando il barile. Si arriverà a un punto che non ce la faremo più e qualcuno dovrà aumentare. Per il momento ci siamo riusciti e quindi manteniamo le tasse senza aumentarle e di questo ne andiamo anche abbastanza fieri. Passiamo quindi alla votazione del quarto punto all'ordine del giorno: "Imposta municipale conferma aliquote e detrazione per l'esercizio 2023"  
Quindi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista la** Legge 29.12.2022, n.197 pubblicata nella G.U. – Serie generale n. 303 – n. 43 del 29.12.2022 che all'art. 1 c. 775 prevede che gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione 2023/2025 entro il 30.04.2023;

### **Premesso , altresì, che:**

- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina della Nuova IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (Imu), approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 27 dell'08.08.2020;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando

pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 756, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote Imu esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**Rilevato** che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto del Mef vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote Imu previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

**Preso atto** che il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote Imu sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, quindi, eventualmente anche a decorrere da un anno d'imposta successivo al 2021;

**Verificato** che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale il prospetto delle aliquote Imu di cui al comma 757 della L. n. 160/2019;

**Considerato** che nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, si debba comunque procedere a fissare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023;

**Preso atto** che con deliberazione consiliare n. 05 del 03.04.2021, sono state deliberate per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni per le diverse tipologie:

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Tutte le fattispecie che non rientrano nei punti successivi della presente tabella ed immobili categoria catastale D4 e D5.	<b>10,60 PER MILLE</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (escluse A1, A8 e A9)	<b>ESENTE</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di legge	<b>6 PER MILLE DETRAZIONE € 200,00</b>
<b>ABITAZIONE DI SOGGETTI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO E CURA</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (escluse A1, A8 e A9)	<b>ESENTE</b>
<b>IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C e D esclusi D4 e D5</b>	<b>8,90 PER MILLE</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,60 PER MILLE</b>
<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b>	<b>AZZERAMENTO ALIQUOTA</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b> Sulla base del D.L. 4/2015 il Comune di Sesta Godano è classificato quale comune INTERAMENTE MONTANO, e, pertanto, l'IMU sui terreni agricoli/incolti non è dovuta.	<b>ESENTI</b>

**Dato atto** che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile dei Servizi dell'Area Economico-Finanziaria, Maria Angela Sogari;

**Visto** l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.07

CONSIGLIERI VOTANTI N.07

FAVOREVOLI N.07

CONTRARI : N. 00

ASTENUTI : N.00

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:

<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ALIQUOTE E DETRAZIONI</b>
<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> Tutte le fattispecie che non rientrano nei punti successivi della presente tabella ed immobili categoria catastale D4 e D5.	<b>10,60 PER MILLE</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (escluse A1, A8 e A9)	<b>ESENTE</b>
<b>ABITAZIONE PRINCIPALE</b> di categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze di legge	<b>6 PER MILLE DETRAZIONE € 200,00</b>
<b>ABITAZIONE DI SOGGETTI CON RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO E CURA</b> Abitazione principale e relative pertinenze di legge (escluse A1, A8 e A9)	<b>ESENTE</b>
<b>IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE C e D esclusi D4 e D5</b>	<b>8,90 PER MILLE</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>10,60 PER MILLE</b>
<b>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</b>	<b>AZZERAMENTO ALIQUOTA</b>
<b>FABBRICATI MERCE</b>	<b>AZZERAMENTO ALIQUOTA</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b> Sulla base del D.L. 4/2015 il Comune di Sesta Godano è classificato quale comune INTERAMENTE MONTANO, e, pertanto, l'IMU sui terreni agricoli/incolti non è dovuta.	<b>ESENTI</b>

3. Di mantenere la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, nella misura massima di 200,00 €;

4. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal futuro decreto Mef, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019;

5. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

6. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2022 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2020.

Inoltre,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,  
con separata votazione palese con il seguente esito :

CONSIGLIERI PRESENTI : N.07

CONSIGLIERI VOTANTI N.07

FAVOREVOLI N. :07

CONTRARI : N. 00

ASTENUTI : N.00

### **D e l i b e r a**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE  
SEVERINO ROSSI

IL SINDACO  
MARCO TRAVERSONE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLA FOLIGNANI

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-03-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Sogari Maria Angela**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-03-2023

Il Responsabile del servizio  
**F.to Sogari Maria Angela**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Del presente atto deliberativo viene data oggi la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal 15-04-2023

Addì, 15-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLA FOLIGNANI

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 )

**[X] Si certifica che questa deliberazione è stata resa IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.**

Addì 06-04-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLA FOLIGNANI

---

---

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
PAOLA FOLIGNANI